



2024/1329

15.5.2024

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1329 DELLA COMMISSIONE**

**del 13 maggio 2024**

**recante modifica e rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 per quanto riguarda le norme armonizzate per la prevenzione dell'esplosione e la protezione contro l'esplosione in atmosfere esplosive, i sistemi laser, le parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza, le macchine per materie plastiche e gomma, i veicoli per la raccolta dei rifiuti, le attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili, i carrelli industriali senza guidatore a bordo e i loro sistemi, i cicli elettrici a pedalata assistita, i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, i carrelli spinti manualmente, le macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno, le trattrici e le macchine agricole e forestali, gli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto, gli apparecchi per la refrigerazione e i produttori di ghiaccio commerciali, le cesoie tosaerba e gli apparecchi per il giardinaggio a motore azionati da operatore a terra**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità delle norme armonizzate o di parti di esse, il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nell'allegato I di tale direttiva e coperti da tali norme armonizzate o da parti di esse.
- (2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> («richiesta»).
- (3) Sulla base della richiesta il CEN e il Cenelec hanno redatto le seguenti nuove norme armonizzate: EN ISO 3691-4:2023 sui requisiti di sicurezza e le verifiche per i carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi; EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023 sulla sicurezza delle macchine tenonatrici e profilatrici per la lavorazione del legno; EN ISO 25119-1:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-1:2023/A1:2023 sui principi generali delle parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza delle trattrici e delle macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-2:2023 sulla fase concettuale delle parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza delle trattrici e delle macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-3:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-3:2023/A1:2023 sullo sviluppo in serie, l'hardware e il software di trattrici e macchine agricole e forestali; EN ISO 25119-4:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-4:2023/A1:2023 sulla produzione, il funzionamento, le modifiche e i processi di supporto di trattrici e macchine agricole e forestali; EN IEC 60335-2-119:2024 e relativa modifica EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024 sugli apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto.

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj>.

<sup>(3)</sup> Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1998/37/oj>).

- (4) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno altresì rivisto le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione <sup>(4)</sup>, al fine di adeguarle al progresso tecnologico, rettificarle o ritirarle: EN 1218-1:1999+A1:2009; EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009; EN 1417:2014, EN 1501-4:2007; EN 1915-1:2013; EN ISO 13849-1:2015; EN 15194:2017; EN 15700:2011; EN 16307-5:2013; EN IEC 60335-2-89:2022 e relative modifica EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e rettifica EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11; EN IEC 62841-4-5:2021 e relativa modifica EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021; EN IEC 62841-4-7:2022 e relativa modifica EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022. Ciò ha portato all'adozione delle norme armonizzate modificative, sostitutive o rettificative seguenti: EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023; EN 1417:2023, EN 1501-4:2023; EN 1915-1:2023; EN ISO 13849-1:2023; EN 15194:2017+A1:2023; EN 15700:2023; EN 16307-5:2023; EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11; EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01; EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05 e EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10.
- (5) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
- (6) In seguito all'esame della norma EN 15700:2023 sulla sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico, la Commissione ha concluso che la norma non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 1.7.4.2, lettera u), della direttiva 2006/42/CE, ossia i requisiti relativi al contenuto delle istruzioni per l'uso riguardo alle informazioni obbligatorie relative all'emissione di rumore aereo.
- (7) Il riferimento della norma armonizzata EN 15194:2017 sulle biciclette elettriche a pedalata assistita è stato citato con due restrizioni riguardanti i rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni, nonché i rischi connessi alle vibrazioni. Poiché la norma EN 15194:2017+A1:2023 contempla solo i rischi associati a temperature estreme, incendi ed esplosioni, la restrizione relativa alle vibrazioni dovrebbe essere mantenuta.
- (8) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, ad eccezione delle norme armonizzate EN 15700:2023 e 15194:2017+A1:2023, soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stati stabiliti con la direttiva (UE) 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme, con le eventuali restrizioni, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (9) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE. Per fare in modo che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 1417:2023, EN 1501-4:2023, EN 1915-1:2023, EN ISO 3691-4:2023, EN ISO 13849-1:2023, EN 15194:2017+A1:2023, EN 15700:2023, EN 16307-5:2023, EN ISO 19085-12:2021 e relativa modifica EN ISO 19085-12:2021/A11:2023, EN ISO 25119-1:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-1:2023/A1:2023, EN ISO 25119-2:2023, EN ISO 25119-3:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-3:2023/A1:2023, EN ISO 25119-4:2023 e relativa modifica EN ISO 25119-4:2023/A1:2023, EN IEC 60335-2-89:2022 e relative modifica EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 e rettifica EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11, EN IEC 60335-2-119:2024 e relativa modifica EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024, EN IEC 62841-4-5:2021 e relative modifica EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 e rettifica EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01, EN IEC 62841-4-7:2022 e relative modifica EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 e rettifiche EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05 e EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
- (10) Le norme armonizzate EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014 e EN 16590-4:2014, i cui riferimenti sono elencati nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, dovrebbero essere considerate obsolete, poiché non più rappresentative della situazione attuale.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 della Commissione, del 26 luglio 2023, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 2.8.2023, pag. 45, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2023/1586/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1586/oj)).

- (11) È necessario ritirare dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i riferimenti delle norme armonizzate EN 1218-1:1999+A1:2009, EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009, EN 1417:2014, EN 1501-4:2007, EN 1915-1:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN 15194:2017, EN 15700:2011 e EN 16307-5:2013, dal momento che tali norme sono state riviste, e delle norme EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014 e EN 16590-4:2014, considerate obsolete. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
- (12) La norma armonizzata EN 1127-2:2014 sulla prevenzione dell'esplosione e la protezione contro l'esplosione, con concetti fondamentali e metodologia, il cui riferimento è pubblicato nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, è stata erroneamente inserita nell'elenco delle norme di tipo A anziché in quello delle norme di tipo B, per quanto riguarda le macchine. Tale errore e la relativa rettifica dovrebbero pertanto riflettersi nell'allegato I, parti prima e seconda, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
- (13) La norma armonizzata EN ISO 11554:2017 sui metodi di prova per fasci laser nei sistemi laser, il cui riferimento è stato pubblicato con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586, è stata erroneamente inserita nell'elenco delle norme di tipo C anziché in quello delle norme di tipo B, per quanto riguarda le macchine. Tale errore e la relativa rettifica dovrebbero pertanto riflettersi nell'allegato I, parti seconda e terza, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
- (14) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le loro macchine oggetto delle norme armonizzate EN 1218-1:1999+A1:2009, EN 1218-2:2004+A1:2009, EN 1218-5:2004+A1:2009, EN 1501-4:2007, EN 16590-1:2014, EN 16590-2:2014, EN 16590-3:2014, EN 16590-4, EN 1915-1:2013, EN ISO 13849-1:2015, EN 15194:2017, EN 15700:2011 o EN 16307-5:2013, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/1586.
- (16) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificata:

- (1) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «I riferimenti delle norme armonizzate elencate nell'allegato I, parte terza, punto 2, righe 121, 266, 324 bis, 343, 405, 495, 495 bis, 502 bis, 513 bis, 671 bis e 681 bis della presente decisione sono pubblicati con restrizioni.»
- (2) l'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

#### Articolo 2

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è rettificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1, lettera a), dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 maggio 2027.

Il punto 1, lettera b), dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 novembre 2025.

Il punto 2, lettera a), dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 novembre 2025.

Il punto 2, lettera b), dell'allegato I si applica a decorrere dal 15 maggio 2026.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

## ALLEGATO I

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/1586 è così modificato:

(1) nella parte seconda, il punto 2 è così modificato:

- a) la riga 66 è soppressa;
- b) le righe 89 e 90 sono soppresse;
- c) è inserita la riga seguente:

«66 bis	EN ISO 13849-1:2023 Sicurezza del macchinario - parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione (ISO 13849-1:2023);
---------	---

(2) nella parte terza, il punto 2 è così modificato:

- a) le righe 103, 104, 106, 112, 125, 173, 502, 542, 550 e 551 sono soppresse;
- b) la riga 495 è soppressa;
- c) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

«112 bis	EN 1417:2023 Macchine per materie plastiche e gomma - Mescolatori a cilindri - Requisiti di sicurezza»;
«125 bis	EN 1501-4:2023 Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - parte 4: Codice di prova dell'emissione acustica per veicoli raccolta rifiuti»;
«173 bis	EN 1915-1:2023 Attrezzature per il supporto a terra degli aeromobili - Requisiti generali - parte 1: Requisiti fondamentali di sicurezza»;
«189 bis	EN ISO 3691-4:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi»;
«495 bis	EN 15194:2017+A1:2023 Cicli - Cicli elettrici a pedalata assistita - Biciclette EPAC Restrizione: la norma armonizzata EN 15194:2017+A1:2023 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui ai punti 1.5.9 e 3.6.3.1 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, che prevedono che le macchine devono essere progettate e costruite per tenere conto dei rischi derivanti dalle vibrazioni e che devono fornire i dati della misurazione delle vibrazioni che trasmettono all'operatore»;
«502 bis	EN 15700:2023 Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico Restrizione: con riguardo al paragrafo 7.3 di questa norma armonizzata, la conformità alla norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.7.4.2, lettera u), dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE»;
«542 bis	EN 16307-5:2023 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche - parte 5: Requisiti supplementari per carrelli spinti manualmente»;
«585 bis	EN ISO 19085-12:2021 Macchine per la lavorazione del legno - Sicurezza - parte 12: Tenonatrici/profilatrici (ISO 19085-12:2021) EN ISO 19085-12:2021/A11:2023»;

«604 bis	EN ISO 25119-1:2023 Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 1: Principi generali per la progettazione e lo sviluppo (ISO 25119-1:2018) EN ISO 25119-1:2023/A1:2023»;
«604 ter	EN ISO 25119-2:2023 Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 2: Fase concettuale (ISO 25119-2:2019)»;
«604 quater	EN ISO 25119-3:2023 Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 3: Sviluppo in serie, hardware e software (ISO 25119-3:2018) EN ISO 25119-3:2023/A1:2023»;
«604 quinquies	EN ISO 25119-4:2023 Trattrici, macchine agricole e forestali - parti dei sistemi di controllo e comando legate alla sicurezza - parte 4: Produzione, funzionamento, modifiche e processi di supporto (ISO 25119-4:2018) EN ISO 25119-4:2023/A1:2023»;
«655 bis	EN IEC 60335-2-119:2024 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-119: Norme particolari per apparecchi commerciali per imballaggi sottovuoto EN IEC 60335-2-119:2024/A11:2024»;

d) le righe 651, 698 e 699 sono così sostituite:

«651	EN IEC 60335-2-89:2022 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza - parte 2-89: Norme particolari per apparecchi per la refrigerazione e produttori di ghiaccio commerciali comprendenti un'unità di condensazione del fluido frigorifero o un compressore, incorporato o remoto (IEC 60335-2-89:2019) EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023-11»;
«698	EN IEC 62841-4-5:2021 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 4-5: Prescrizioni particolari per cesoie tagliaerba (IEC 62841-4-5:2021) EN IEC 62841-4-5:2021/A11:2021 EN IEC 62841-4-5:2021/AC:2024-01»;
«699	EN IEC 62841-4-7:2022 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 4-7: Prescrizioni particolari per arieggiatori e scarificatori da giardino azionati da operatore a terra (IEC 62841-4-7:2022) EN IEC 62841-4-7:2022/A11:2022 EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-05 EN IEC 62841-4-7:2022/AC:2023-10».

## ALLEGATO II

L'allegato I è così rettificato:

(1) nella parte prima, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2 Riferimento della norma

EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio (ISO 12100:2010)»;

(2) nella parte terza, punto 2, la riga 259 è soppressa;

(3) nella parte seconda, punto 2, sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:

«26 bis	EN 1127-2:2014 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell'esplosione e protezione contro l'esplosione - parte 2: Con- cetti fondamentali e metodologia per attività in miniera»;
«53 bis	EN ISO 11554:2017 Optica e fotonica - Laser e sistemi laser - Metodi di prova della potenza del fascio, dell'energia e delle caratteristiche temporali (ISO 11554:2017)».